

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
PONTE NIZZA, VAL DI NIZZA, CECIMA E BORGORATTO MORMOROLO PER IL
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno _____ il giorno _____, del mese di _____ presso il Comune di Ponte Nizza (PV), Via Roma, 45 tra:

Il Comune di Ponte Nizza c.f.00341500189, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Celestino Pernigotti;

Il Comune di Cecima c.f. 86003530184, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Andrea Milanesi;

Il Comune di Val di Nizza c.f. 00341480184, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Franco Campetti;

Il Comune di Borgoratto Mormorolo c.f. 86003230181, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Fabio Molinari.

PREMESSO

- Che l'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che l'art. 98, comma 3 del d.lgs n. 267/2000 e l'art. 10 del D.p.r., n. 465 del 4.12.1997, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale del Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;
- Che i Comuni di Ponte Nizza, Val di Nizza, Cecima e Borgoratto Mormorolo, i quali sono ricompresi nella Sezione regionale Lombardia del Ministero dell'Interno dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- Ufficio Territoriale del Governo di Milano - intendono dar luogo alla convenzione per svolgere le funzioni di segreteria in forma associata;
- Che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
 1. dall'Amministrazione comunale di Ponte Nizza con delibera di consiglio comunale n. __ del _____,
 2. dall'Amministrazione comunale di Val di Nizza con delibera di consiglio comunale n. __ del _____,
 3. dall'Amministrazione comunale di Cecima con delibera di consiglio comunale n. __ del _____,
 4. dall'Amministrazione comunale di Borgoratto Mormorolo con delibera di consiglio comunale n. __ del _____,tutte dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1- Oggetto e finalità

I Comuni di Ponte Nizza, Val di Nizza, Cecima e Borgoratto Mormorolo della provincia di Pavia, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, avvalendosi dell'opera di unico segretario comunale al fine anche di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Ponte Nizza (PV), presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato.

Art. 3 - Nomina e revoca del Segretario

1. Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del segretario comunale.
2. Il Segretario dell'ufficio convenzionato sarà scelto a norma dell'art. 99 del d.lgs. n.267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali, sentiti i Sindaci degli altri Comuni.
3. La revoca del Segretario comunale potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100 del d.lgs.n.267/2000 ed all'art. 15, comma 5 del D.P.R. n. 465/1997, previa deliberazione di giunta del comune capo convenzione e previa nota formale da parte dei Sindaci dei Comuni Val di Nizza, Cecima e Borgoratto Mormorolo.
4. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n.113/2001 dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell' ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 4 - Modalità operative

1. Con la presente convenzione i quattro Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.
2. In caso di assenza o impedimento la sostituzione del segretario, in base alla normativa vigente, sarà effettuata di comune accordo tra i Comuni.

Art. 5 – Orario di lavoro

1. Il Segretario titolare della segreteria convenzionata articola il proprio orario di lavoro, nel rispetto delle norme contrattuali, in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico e agli obiettivi degli enti convenzionati.

2. Le prestazioni sono assicurate presso ciascun ente convenzionato secondo una programmazione concordata tra i Sindaci.
3. Le prestazioni lavorative del Segretario sono, altresì, articolate in modo da assicurare il funzionamento presso ciascun Comune delle funzioni per un numero di ore lavorative proporzionale al riparto della spesa di cui al successivo articolo 6.
4. Il calendario dei giorni sarà stabilito di massima di comune accordo tra i rispettivi Sindaci dei Comuni sentito il Segretario Comunale e potrà essere modificato durante il periodo della convenzione previo accordo tra i Sindaci e il Segretario. In caso di concomitanza di impegni o di priorità amministrative il Segretario terrà conto, altresì, delle esigenze dei rispettivi Comuni.

Art. 6 - Rapporti finanziari e Trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Il Comune di Ponte Nizza, quale Comune capo della convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale; il comune capo convenzione provvederà quindi al pagamento di tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti il servizio e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio verranno stanziare le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributi dai Comuni convenzionati di Val di Nizza, Cecima e Borgoratto Mormorolo che verseranno mensilmente le quote di concorso a proprio carico al Comune di Ponte Nizza dietro presentazione di rendiconto da parte del comune capoconvenzione secondo le modalità di seguito indicate.
3. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, e successivi incrementi contrattuali, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune a) Ponte Nizza	nella percentuale del 33,4 %
Comune b) Borgoratto Mormorolo	nella percentuale del 22,2 %
Comune c) Cecima	nella percentuale del 22,2%
Comune d) Val di Nizza	nella percentuale del 22,2%
4. Le parti convengono che, conformemente all'art. 45 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e provinciali, stipulato in data 16/05/2001 e ss.mm., la retribuzione aggiuntiva per i segretari titolari di sedi convenzionate, è fissata nella misura del 25% in più della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, c. 1, da a) ad e) del citato C.C.N.L., in godimento.
5. Per quanto attiene i diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera c), del d. lgs 267/2000 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo comune trimestralmente. I Comuni di Borgoratto Mormorolo, Cecima e Val di Nizza dovranno far pervenire al comune Capoconvenzione tempestivamente i dati relativi all'avvenuta liquidazione, sempre con cadenza trimestrale. Annualmente il Comune capoconvenzione provvederà ad una verifica cumulativa dei suddetti diritti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

6. Resta, infine a carico dei singoli Comuni convenzionati, la corresponsione della maggiorazione della retribuzione di posizione, salvi eventuali modifiche contrattuali nazionali.
7. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, gli Enti associati assumono formale impegno ad erogare le rispettive quote di partecipazione iscritte nei propri bilanci.

Art. 7- Durata e cause di scioglimento

1. La presente convenzione proroga la convenzione oggi vigente; la proroga avrà la durata di tre anni con decorrenza dalla scadenza della convenzione vigente 31 dicembre 2016 e, quindi, con scadenza al 31 dicembre 2019.
2. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
 - a) Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento.
 - b) Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).
 - c) Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate; prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.
3. I Sindaci delle amministrazioni comunali, in caso di recesso unilaterale di un'amministrazione comunale, mantengono in essere la convenzione di segreteria tra i Comuni rimanenti, previo semplice accordo tra i Sindaci circa il nuovo riparto delle spese, ovvero aderendo alla possibilità di ripartire le spese del recedente in proporzione alle amministrazioni rimanenti, o aprendo la convenzione all'ingresso di un altro comune.

Art. 8 – Classe della Convenzione

1. La presente convenzione è classificata in classe IV, (popolazione sotto i 3000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. Non necessita di riclassificazione in quanto già il Comune capo convenzione è di classe IV.

Art. 9 - Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno 1 volta all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 - Registrazione

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di imposta di registro.

Art. 11 – Norme finali

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
2. La presente Convenzione, corredata dalle delibere di approvazione della stessa da parte dei rispettivi consigli comunali e dai certificati dei Servizi Demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31.12.2012, sarà invitata in copia autenticata al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Ufficio Territoriale di Governo di Milano - Sezione Regionale Lombardia per il seguito di competenza.

Il Sindaco del Comune di Ponte Nizza

Celestino Pernigotti _____

Il Sindaco del Comune di Cecima

Andrea Milanesi _____

Il Sindaco del Comune di Val di Nizza

Franco Campetti _____

Il Sindaco del Comune Borgoratto Mormorolo

Fabio Molinari _____